

RG. V.G. n. _____

R.G. Sovr. n. _____

TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA

**PROPOSTA DI ACCORDO TRA CREDITORI
PER LA COMPOSIZIONE DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(ex art. 9 e ss. Legge n. 3/2012)**

Ill.mo Presidente

Ill.mo Giudice Delegato

Ill.mo O.C.C., Dott.ssa Jessica Coco

PER

_____ c.f. _____ nato il _____ a _____ e _____
_____ c.f. _____, nata il _____ in _____, coniugi,
entrambi residenti in _____ alla _____ rappresentati e difesi dall'Avv.
Matteo Santoro, c.f. SNTMTT80H25H926Y -il quale indica *ex art.176 u.c. c.p.c.* il fax:
0884660397 e l'*e-mail* certificata: santoro.matteo@avvocatifoggia.legalmail.it- ed
elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Manfredonia alla via Tribuna n. 200,
giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Sull'accesso alla procedura di sovraindebitamento – accordo tra creditori

■ I coniugi ricorrenti, _____ e _____, rivestono la qualità di consumatori così come inteso dall'art. 6, comma secondo, lett. b), L. n. 3/2012 (cfr. <<il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta>>) e ribadito dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza dell'1 febbraio 2016 n. 1869 -ove ha stabilito il principio di diritto per qualificare come "consumatore" la persona fisica che intenda accedere alla procedura di cui alla legge 3/2012- secondo il quale: <<le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria>>.



- tuttavia, il sig. [REDACTED] è un libero professionista e parte dei debiti contratti dallo stesso (in particolar modo con l'Agenzia della Riscossione) attengono alla propria professione (mancato versamento IVA, contributi Irpef);
- la [REDACTED], di contro, è casalinga ed è affetta da patologie invalidanti.
- pertanto, trattasi di debiti c.d. "misti"; la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1896/2016 ha stabilito che la natura dei debiti, privata, imprenditoriale o professionale, non preclude la possibilità di definire il debitore "consumatore" consentendogli dunque l'accesso al piano; difatti, il principio di diritto affermato nella predetta pronuncia ha previsto che <<La nozione di consumatore (e dunque di soggetto abilitato al piano) non deve avere riguardo in sé e per sé ad una persona priva dal lato attivo di relazioni d'impresa o professionali, attuali o pregresse, purché le stesse non abbiano dato vita ad obbligazioni residue non ancora soddisfatte al momento della presentazione del piano>>. Ancora più importante l'inciso che sostiene che a rilevare non è tanto l'aver svolto attività di impresa o professionale quanto piuttosto <<l'aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale>>, aprendo la porta anche alla possibilità di considerare nel piano pure i debiti derivanti da impegni <<a favore di terzi - purché - senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria>>.
- A tale orientamento, da quel che è dato sapere, il Tribunale di Foggia si è uniformato a condizione che i debiti non riconducibili allo status di consumatore e, indi, i debiti rientranti nella condizione professionale/imprenditoriale del debitore vengano esclusi dal piano da proporre;
- Nel caso di specie, non è possibile estrapolare i suddetti debiti tale per cui è opportuno procedere alla proposta di accordo tra creditori così come previsto dall'art. 9 della L. n. 3/2012;
- Ad ogni buon conto, i ricorrenti non sono soggetti ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla Legge;
- Pertanto, con istanza del 24.06.2019 gli istanti chiedevano all'Ill.mo Tribunale di Foggia -R.G. V.G. 2270/2019- la nomina di un Professionista svolgente i compiti e le funzioni di O.C.C. Con provvedimento del 18.07.2019, il Presidente delle III Sezione del Tribunale di Foggia, Dott.ssa Rossella Anna Modarelli, nominava quale Professionista/O.C.C. la Dott.ssa Jessica Coco di Foggia la quale, in data 23.07.2019 accettava l'incarico.
- Così come prevede l'art. 10 della L. n. 3/2012, i coniugi [REDACTED] non hanno ricevuto benefici, nei cinque anni precedenti, dalla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge del 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni e, indi, non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dalla suddetta legge. Difatti, sebbene in data 21.01.2021, il Giudice



delegato, Dott. Francesco Murgio, respingeva la domanda di omologazione dell'accordo di composizione della crisi proposta dal sig. [REDACTED] e dalla sig.ra [REDACTED] in data 15.11.2019 -R.G. V.G. n. 3628/2019- a causa della incompletezza dell'esposizione debitoria complessiva, la consolidata giurisprudenza ammette che <<È compatibile con la ratio normativa, di cui all'art. 7 co. 2 lettera b) Legge 3/2012, la riproposizione di una nuova proposta di accordo di composizione della crisi allorquando la precedente sia stata dichiarata inammissibile, od improcedibile, o comunque non sia stata omologata, e quindi il sovraindebitato non abbia beneficiato di alcuna estinzione della propria esposizione debitoria. Anche in tale ipotesi è comunque necessario evitare il ricorso abusivo alla procedura di sovraindebitamento: la nuova proposta può ritenersi ammissibile nei soli limiti in cui superi le criticità alla base della mancata omologazione della precedente, caratterizzandosi per un contenuto (significativamente) differente rispetto all'altra proposta>> (Tribunale di La Spezia, ordinanza del 30 ottobre 2018; Corte di Cassazione, ordinanza n. 30534 del 26 novembre 2018). Con il presente accordo, si vogliono indi superare le criticità emerse nella precedente proposta (incompletezza espositiva circa le ragioni creditizie).

Sulla esposizione debitoria

- Gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012 il quale stabilisce che <<al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi>>.
- Difatti, gli stessi, a causa di una serie di vicissitudini personali e problematiche legate alla salute della sig.ra [REDACTED], si trovavano nella condizione di contrarre diversi debiti al fine di provvedere ad adempiere ad impellenti spese ed esigenze personali e familiari.
- In particolare, gli istanti versano nella seguente esposizione debitoria:
 - a) **Mutuo ipotecario** contratto in data 14/07/2009 con il [REDACTED] (rep. Nr. 93.614 Notar Francesco Paolo Lops) di euro 61.545 da rimborsare con piano di ammortamento di n. 120 rate mensili (rata iniziale del 01/10/2009 e rata finale al 01/09/2019); parte del predetto finanziamento è stata destinata alla estinzione del residuo debito (per mutuo ipotecario) nei confronti dell'erogante Banca Popolare di Bari (rep. 69553 del 05/06/2002) e alla conseguente cancellazione della iniziale ipoteca. Allo stato il recupero della



posizione creditoria è affidato a [REDACTED] nella qualità di servicer speciale della [REDACTED] già cessionaria dei crediti, dei mutui ipotecari e dei finanziamenti contratti con [REDACTED]. Il debito ipotecario ammonta alla somma di euro 49.107,09 comprensivi di euro 31.085,98 per capitale residuo; euro 15.121,18 per rate insolute; interessi di morae interessi legali oltre spese e competenze della procedura esecutiva immobiliare da riconoscersi, in prededuzione, al Professionista delegato. Per il recupero del credito in discorso è stata avviata, dall'Avv. Laura Terreri di Foggia azione di esecuzione immobiliare dinanzi all'On.le Tribunale di Foggia iscritta al nr. 115/2015 R.G. Es. (GE dott.ssa Filomena Mari) su tutto il compendio immobiliare di pertinenza dei ricorrenti.

- b) [REDACTED] già [REDACTED] in data 20/01/2011 veniva concesso finanziamento personale al sig. [REDACTED] (contratto identificato dal numero [REDACTED]) di euro 17.500 da rimborsare in nr. 72 con rate mensili di euro 294,17 (scadenza naturale al 01/02/2017). Con decreto ingiuntivo esecutivo nr. 486/2015 emesso dal Tribunale di Foggia in data 18/03/2015 veniva intimato il pagamento della somma di euro 16.440,65 oltre interessi e spese legali liquidate in euro 540 per compensi e euro 145,50 per esborsi oltre spese generali e oneri di legge. Il successivo atto di precetto per la complessiva somma di euro 17.811,80 veniva notificato in data 16-19/05/2015. Con successivo atto datato 10/03/2016 la società creditrice interveniva nella procedura esecutiva immobiliare già descritta al sub che precede.
- c) [REDACTED] per scoperto di conto corrente, attualmente ammontante a complessivi euro 25.014,30;
- d) [REDACTED] per una esposizione debitoria complessiva di euro 1.553,09 (originari €25.700,15). Gli istanti hanno richiesto e ottenuto l'accesso alla procedura della "Rottamazione ter".
- e) [REDACTED]: per una esposizione debitoria complessiva di euro €5.261,40 (originari €8.769,00). Tale debito, non è rientrante nelle procedure di definizione agevolata ("Rottamazione Ter") previste dalla legge.
- f) [REDACTED] il debito nei confronti dell'Amministrazione comunale per IMU e tasse di smaltimento rifiuti (e altri tributi locali) è riportata in complessivi euro 5.605,42.



- g) [REDACTED] per bolli omessi e non ancora passati a Ruolo per euro 2.980,05.
- h) [REDACTED] per debiti non ancora iscritti al ruolo dell'Agente recuperatore, per complessivi euro 12.320,54.

Sulle cause dell'indebitamento degli istanti

Dopo diversi anni di lavoro dipendente del sig. [REDACTED] (presso la [REDACTED] [REDACTED] con la mansione di responsabile acquisti), che gli garantiva, con sacrifici familiari, di avere una certa stabilità economica, nel 2002 gli istanti stipulavano un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, con la Banca Popolare di Bari, assolvendo al pagamento puntuale delle rate mensili.

Purtroppo, nello stesso periodo la sig.ra [REDACTED] iniziava ad accusare dei problemi fisici che peggioravano nello stretto giro. Gli esami medici le diagnosticavano una grave malattia degenerativa. Tale evento procurava gravi ripercussioni economico-finanziario perché le visite mediche, effettuate spesso anche all'estero, e le relative cure non erano convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

Lo stipendio da dipendente del [REDACTED] che sino ad allora risultava congruo, divenne insufficiente tale che nel 2007 ad accettava una nuova proposta di lavoro dipendente, da parte di un'azienda di Foggia, [REDACTED] con la qualifica di Quadro, che gli permetteva uno stipendio più soddisfacente ai fabbisogni familiari.

Tuttavia, nel 2008 la salute della sig.ra [REDACTED] peggiorava ulteriormente atteso che le venne diagnosticata artrite reumatoide e fibromialgia. Tale aggravamento comportava ulteriori esborsi di denaro legate alle cure e alle visite specialistiche. Ciononostante, i debiti contratti erano ancora puntualmente onorati.

Nel 2008 il datore di lavoro del sig. [REDACTED] a causa della crisi economica non retribuiva più i propri dipendenti tale che, l'attuale istante, si vide costretto ad adire il Tribunale di Foggia - Sez. Lavoro, per il riconoscimento dei propri diritti (la sentenza veniva emessa solo nel 2016, con il riconoscimento di €5.745,92 -su €9.500,00- in favore del sig. [REDACTED]).

Ad ogni buon modo, al fine di sopperire al fabbisogno familiare e per far fronte alle esigenze mediche della moglie, il sig. [REDACTED] si vide costretto ad iscriversi alla Camera di Commercio di Foggia, come Ditta Individuale, con la qualifica di consulente marketing, cambiando di fatto tipologia di lavoro e le entrate economiche certe mensili.



Per tale motivo, nel 2009 gli istanti chiedevano la surroga del mutuo ipotecario in favore del [REDACTED] al fine di vedersi diminuire la rata mensile.

Il nuovo lavoro del [REDACTED], non portava nell'immediatezza i risultati sperati tale che, l'incapacità finanziaria e le incombenti spese, indusse l'istante a contrarre il prestito personale con il [REDACTED]. Tuttavia, dopo circa un anno di regolare pagamento mensile sia del prestito che del mutuo in corso, cominciarono prima i ritardi di pagamento e, poi, le morosità.

A ciò si aggiungevano le ulteriori morosità delle cartelle di ex Equitalia e i tributi municipali.

Nelle more, le condizioni fisiche della sig.ra [REDACTED] peggioravano ulteriormente in quanto le venne diagnosticata la Sclerosi Multipla.

Tale ultimo aspetto ha contribuito ulteriormente all'accumulo delle morosità in quanto, ogni piccola disponibilità economica veniva messa a disposizione per le visite specialistiche della sig.ra [REDACTED].

Quando, dall'anno 2015, i fatturati del [REDACTED] cominciarono ad aumentare e, nel 2016, alla sig.ra [REDACTED] le venne riconosciuta la pensione di invalidità, la situazione debitoria ormai era degenerata e non più recuperabile.

Sulla situazione reddituale degli istanti

- Il sig. [REDACTED], dopo diversi lavori da dipendente, attualmente è un libero professionista -agente di commercio di prodotti di estetica-, percependo una compenso lordo annuo pari ad €14.000,00/15.000,00 circa.
- La sig.ra [REDACTED] invece, è casalinga. La stessa, disoccupata, non ha la possibilità di svolgere alcun tipo di lavoro dacché, come si esplicherà, è affetta da diverse patologie invalidanti; per questo, all'attualità, percepisce una indennità di pensione di invalidità da parte dell'INPS pari ad €290,00 mensili.

Sulla situazione familiare degli istanti

- Gli istanti, coniugati in regime di comunione dei beni, sono genitori di nr. 2 figli, [REDACTED] (nato a [REDACTED] il [REDACTED]) ancora non autonomo ed autosufficiente, a carico del nucleo familiare; [REDACTED] (nato a [REDACTED] il [REDACTED]), fiscalmente non a carico del nucleo familiare, seppur con reddito minimo. Nonostante la maggiore età del primogenito, [REDACTED] e gli sforzi economici sostenuti dai genitori per l'inserimento di quest'ultimo nel mondo del lavoro (nel 2008 gli istanti finanziavano il figlio, con la somma di €5.000,00, la



frequenza del corso per parrucchieri), quest'ultimo ancora non riesce a trovare lavoro, restando a carico dei genitori. Per tali motivi, gli istanti sostengono per il fabbisogno familiare, spese pari ad €900 mensili circa, potendo mettere, di conseguenza, a disposizione della massa debitoria la somma di €400,00 mensili circa.

Sulle proprietà mobiliari e immobiliari degli istanti

■ I coniugi ricorrenti sono comproprietari dell'unico immobile, adibito ad abitazione familiare:

- 1) Immobile sito in [redacted] alla [redacted] individuato catastalmente al Foglio n. 78, Particella n. 1402, sub. 13, Piano 1°, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 5,5 vani, Rendita Catastale €553,90; locale box di pertinenza, con ingresso in [redacted] di mq. 18, individuato catastalmente al Foglio n. 78, Particella n. 1402, sub. n. 7, Piano T., zona censuaria 1, categoria C/6, classe 4, Rendita Catastale €68,79.

L'immobile di cui innanzi è abitato dalla famiglia degli istanti. Il valore di mercato ammonta ad €100.000,00 (a cui vanno aggiunti €10.000,00 per il box), come risulta da perizia redatta dall'Arch. Stefania Paradiso, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare. Il medesimo è oggetto di procedura esecutiva di pignoramento immobiliare dinanzi il Tribunale di Foggia, R.G. Es. Imm. n. 115/2015, da parte di [redacted] (come da cessione del credito da parte di [redacted]). Alla procedura esecutiva interveniva anche il creditore [redacted].

La procedura esecutiva fonda il proprio diritto sul mancato versamento delle rate del mutuo ipotecario contratto con [redacted] (così come derivante dall'originale contratto con [redacted], in data 14.07.2009, Rep. n. 93614/14632, a firma del Notar Dott. Francesco Paolo Lops di San Severo, registrato in San Severo il 24.07.2009 ed iscritto all'Agenzia del Territorio di Foggia in data 24.07.2009 ai nn.ri 18760/3629, dell'importo originario di €61.545,00 (capitale).

Il creditore intervenuto, [redacted] fonda il proprio titolo su contratto di finanziamento n. [redacted].

■ Il sig. [redacted], inoltre, è proprietario del seguente bene mobile registrato:

- 1) Autovettura [redacted] targata [redacted] immatricolata nell'anno 2014, del valore presumibile di €5.000,00.

L'autoveicolo di cui innanzi, acquistato nell'anno 2021 a causa dell'inutilizzabilità del precedente, è utilizzato dal sig. [redacted] esclusivamente per esigenze lavorative, in quanto lo stesso, svolgendo come lavoro l'agente di commercio, è



costretto a percorrere l'intera provincia di Foggia al fine di commercializzare i prodotti dallo stesso rappresentati. Essendo, pertanto, un bene strettamente strumentale all'attività economica del debitore, non può ipotizzarsi una eventuale liquidazione dello stesso.

- Da ultimo, i coniugi non sono proprietari di altri beni mobili, eccezion fatta per il mobilio dell'abitazione in cui gli stessi vivono, acquistato, maggiormente, nel periodo del matrimonio (03.08.1998).

Sui crediti vantati dagli istanti

- Il sig. [REDACTED] è titolare dei seguenti crediti:
 - 1) crediti da lavoro autonomo -agente di commercio di prodotti di estetica-, pari ad €14.000,00/15.000,00 circa, lordi, annui;
 - 2) azioni [REDACTED] per un controvalore in €210,39;
 - 3) quote sociali della [REDACTED] pari al 2% del capitale sociale (tot. €10.000,00), corrispondente ad un valore nominale di €200,00; si specifica che la Società è inattiva/non operativa dal 2016 e l'ultimo bilancio di esercizio depositato presso la CCIA risale al 2014;
 - 4) retribuzioni e indennità derivanti dal precedente rapporto di lavoro dipendente con [REDACTED] nel periodo 05.11.2007 - 31.08.2008, pari ad €5.745,92 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (oltre €1.800,00 per spese di lite con aggiunta di accessori di legge), giusta sentenza n. 8943/16 del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, R.G. Lav. 2858/2009. Si specifica che non è stato possibile recuperare il suddetto credito per incapacienza della Società debitrice.
- La sig.ra [REDACTED] titolare dei seguenti crediti:
 - 1) Pensione di invalidità da parte dell'INPS pari ad €290,00 mensili, dacché affetta da artrite reumatoide, fibromialgia e sclerosi multipla.

Sulle esigenze familiari degli istanti

- Il nucleo familiare dei coniugi [REDACTED] è composto da nr. 4 membri (marito, moglie, e nr. 2 figli, di cui uno ancora minorenne in età scolare).
Gli stessi, pertanto, per il sostentamento della famiglia, sostengono spese mensili ammontanti ad €900,00 circa come di seguito specificate:



Voci di spesa media	Costo medio mensile
Alimenti	€420,00
Utenze domestiche	€120,00
Tributi comunali	€40,00
Spese mediche	€140,00
Spese per l'autoveicolo	€100,00
Spese varie/scolastiche/extra	€60,00
Totale	€880,00

- in relazione alla situazione patrimoniale ed ai fabbisogni familiari, pertanto, gli stessi non possono sostenere le rate mensili dei debiti contratti originariamente concordati;
- quindi, i debitori hanno inteso ricorrere, al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, alla procedura disciplinata dagli articoli 12-bis e seguenti dalla suddetta Legge n. 3/2012, con l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi;
- a norma dell'art. 15, comma 9, della Legge n. 3/2012, i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi sono stati attribuiti, dal Presidente del Tribunale di Foggia, su istanza dei debitori, alla Dott.ssa Jessica Coco;
- quindi, i debitori hanno predisposto, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi, la proposta di accordo tra creditori, qui di seguito riassunta, e attestata dalla suddetta Professionista/O.C.C, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta.

Sulle garanzie da fornire ai creditori

- A fronte delle su descritte esigenze famigliari e delle entrate economiche in proprio favore, i debitori intendono soddisfare i propri debiti a mezzo il versamento mensile della somma complessiva pari ad **€450,00 circa** derivata dal disavanzo tra quanto percepito dal sig. [REDACTED] ed il bisogno familiare, come innanzi indicato. Alla somma indicata messa a disposizione dai debitori istanti in favore della massa creditoria, va considerata l'ulteriore somma percepita dalla sig.ra [REDACTED] pari ad €290,00, derivante dalla propria pensione di invalidità mensile.
- in tal guisa, i coniugi avrebbero a disposizione circa €900,00 mensili da utilizzare per il fabbisogno familiare mensile;



- ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento, entrambi i coniugi metteranno a disposizione della massa debitoria, in caso di inadempimento del piano proposto, la propria abitazione.

Da quanto esposto, e dalla documentazione prodotta, si specifica inoltre che:

- appare escluso che gli istanti abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero che abbiano colposamente e/o dolosamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- dalla documentazione prodotta nel fascicolo di parte nonché in sede di incontri con la Professionista O.C.C., Dott.ssa Jessica Coco, i debitori si mostravano pienamente disponibili al saldo di tutti i debiti contratti secondo le modalità di seguito riassunte;
- negli ultimi dieci anni i sigg.ri [REDACTED] non hanno effettuato atti di disposizione del proprio patrimonio, eccezion fatta per l'acquisto dell'autovettura, indispensabile per il sig. [REDACTED] per il proprio lavoro;
- è opportuno rilevare la diligenza dei debitori i quali, sino a pochi mesi or sono, nonostante le condizioni economiche precarie, hanno provveduto a pagare le rate del mutuo nonché hanno richiesto l'accesso alla procedura di Rottamazione Ter dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, saldando già la prima rata prevista;
- che il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti.

Tutto quanto sopra premesso, i ricorrenti, a mezzo del sottoscritto difensore,

PRESENTANO

La seguente proposta di accordo tra creditori, ai sensi degli articoli 12 bis e seguenti della Legge n. 3/2012. In particolare, si precisa che:

1. I debitori, in relazione alle proprie capacità economiche/patrimoniali mensili, ammontanti a complessivi €1.500,00 circa (€1.200,00, guadagno del sig. [REDACTED] €290,00 pensione della sig.ra [REDACTED] e al proprio fabbisogno mensile, ammontante ad €900,00 circa, potranno sostenere rate mensili complessive ammontanti ad €450,00 circa, per il saldo di tutti i propri debiti.
2. E' necessario procedere alla esdebitazione dei crediti (*ex art. 14 terdecies L. n. 3/2012*), in parte anche di quelli privilegiati, al fine di rientrare nella capacità reddituale dei coniugi [REDACTED] in relazione alla soddisfazione delle ragioni creditorie in un periodo ragionevole.
3. In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per i debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone il seguente



Piano di Rientro

dai debiti contratti.

A. I debitori provvederanno al rimborso del 100% del credito residuo, ammontante ad €49.107,09 (comprensivo di interessi di mora ed interessi legali sul mutuo al 30.04.2021), con la [REDACTED], -Privilegiato- come di seguito riassunto:

- Debito residuo originario complessivo: €49.107,09¹
- Rata attuale: -
- Debito riconosciuto nella proposta (100%): **€49.107,09** comprensivo degli interessi di mora ed interessi legali al 30.04.2021.
- Nuova rata (importo medio) a seguito di omologa: €320,00
- Totale rate: nr. 193 (16 anni)

Si precisa, inoltre, che [REDACTED], a mezzo il proprio difensore, richiedeva il riconoscimento delle somme dovute a titolo di spese sostenute per la procedura esecutiva immobiliare, non quantificate dalla creditrice. Pur con qualche remora dovuta alla legittimità della domanda, i debitori, nell'ottica della massima diligenza e piena buona volontà, si rendono disponibili a riconoscere le spese della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 115/2015 Es. Imm., direttamente alla Professionista Delegata, Avv. Laura Tommaiuolo, in via di prededuzione, nell'anno di moratoria richiesto per il pagamento dei debiti prededucibili.

B. I debitori provvederanno al rimborso del 40% del credito residuo, ammontante ad €6.850,46 (credito originario pari ad €17.126,15), con la [REDACTED] [REDACTED] -Chirografario- come di seguito riassunto:

- Debito residuo originario complessivo: €17.126,15 (capitale + inter. + accessori)²
- Rata attuale: -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 60%): **€6.850,46**
- Nuova rata (importo medio) a seguito di omologa: €21,30
- Totale rate: nr. 176 (14 anni)

C. I debitori provvederanno al rimborso del 40% del credito residuo, ammontante ad €10.005,72 (credito originario pari ad €25.014,30), per lo scoperto di conto corrente

¹ Credito risultante dagli atti della procedura esecutiva immobiliare e dai calcoli dell'O.C.C.

² Credito risultante dagli atti della procedura esecutiva e dai calcoli dell'O.C.C.



con la [REDACTED] -Chirografario- come di seguito riassunto:

- Debito residuo originario complessivo: €25.014,30³
- Rata attuale: -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 60%): **€10.005,72**
- Nuova rata (importo medio) a seguito di omologa: €51,32
- Totale rate: nr. 194 (16 anni)

D. I debitori provvederanno al rimborso del 100% del credito residuo, all'attualità pari ad **€1.553,09**, così come risultante dall'accesso e accettazione della procedura di definizione agevolata "**Rottamazione Ter**" con l'**Agenzia delle Entrate e della Riscossione** (credito originario ammontante a complessivi €25.700,15), da restituirsi nelle modalità e nei tempi previsti nella Pace Fiscale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 15, del d.l. 119/2018 secondo cui *<<Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore>>*, indi, il debito come innanzi quantificato verrà restituito dai coniugi debitori, nella presente proposta come innanzi indicato.

E. I debitori provvederanno al rimborso del 60% del credito residuo con l'**Agenzia delle Entrate e della Riscossione**, attualmente ammontante ad €5.261,40 (credito originario ammontante a complessivi €8.769,00), non rientranti nella procedura di definizione agevolata "**Rottamazione Ter**", da restituirsi nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito residuo originario complessivo €8.769,00 (capitale + inter. + accessori)
- Rata attuale: -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 40%): **€5.261,40**
- Nuova rata (importo medio) a seguito di omologa: €70,16
- Totale rate: nr. 75 (6 anni)

³ Credito risultante dalle comunicazione della Creditrice con l'O.C.C.



F. I debitori provvederanno al rimborso del 50% del credito residuo con il **Comune** [REDACTED], ammontante a €2.802,71 (credito originario ammontante a complessivi €5.605,42), da restituirsì nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito residuo originario complessivo: €5.605,42
- Rata attuale: € -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 55%): **€2.802,71**
- Nuova rata (importo medio) a seguito di omologa: €27,00;
- Totale rate: nr. 104 (8 anni)

G. I debitori provvederanno al rimborso del 50% del credito residuo con la **Regione Puglia** per omesso versamento di bolli auto, ammontante a €1.490,03 (credito originario ammontante a complessivi €2.980,05), da restituirsì nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito residuo originario complessivo: €2.980,05
- Rata attuale: € -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 50%): **€1.490,03**
- Nuova rata (importo medio) a seguito di omologa: €27,10;
- Totale rate: nr. 55 (4 anni)

H. I debitori provvederanno al rimborso del 100% del credito residuo con l'**Agenzia delle Entrate** per debiti non iscritti al ruolo dell'agente riscossore, ammontante a €12.320,54, con applicazione del tasso di interessi dell'1%, da restituirsì nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito residuo originario complessivo: €12.320,54
- Rata attuale: € -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 0%): **€12.320,54**
- Interessi 1%: €631,42
- Nuovo debito (debito residuo esdebitato + interessi): **€12.951,96**
- Nuova rata (importo medio) a seguito di omologa: €107,93;
- Totale rate: nr. 120 (10 anni)

Occorre, inoltre, tenere in considerazione le somme dovute alla Professionista Delegata, facente le funzioni di O.C.C., Dott.ssa Jessica Coco, da scomputarsi in via di prededuzione e da corrispondere nel corso del primo anno del piano di rientro, in



aggiunta agli acconti da versarsi alla Stessa prima della presentazione della proposta di accordo nonché i compensi per i Professionisti che hanno assistito i debitori nel corso della presente procedura. Inoltre i debitori si rendono disponibili a riconoscere le spese della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 115/2015 Es. Imm., direttamente alla Professionista Delegata, Avv. Laura Tommaiuolo, in via di prededuzione, nell'anno di moratoria richiesto per il pagamento dei debiti prededucibili

E così, riassumendo:

PIANO DI RIPARTO DEL DEBITO

	Creditore	Classe	Debito residuo	Esdeb.	Nuovo debito	Nuova rata	Durata
1	Dott.ssa J. Coco	Prededuzione	€5.451,42	-	€5.451,42	€454,28	nr. 12 mesi ⁴
2	Altri Profess.	Prededuzione	€3.500,00	-	€3.500,00	€291,66	nr. 12 mesi ⁵
3	Spese procedura esecutiva	Prededuzione	da quantificarsi	-	-	da quantificarsi	nr. 12 mesi ⁶
A.	[REDACTED]	Privilegiato	€49.107,09	- 0%	€49.107,09 ⁷	€150,00 €250,00 €350,00 €410,00 €447,09	nr. 75 mesi ⁸ nr. 45 mesi ⁹ nr. 56 mesi ¹⁰ nr. 16 mesi ¹¹ nr. 1 mese ¹²
B.	[REDACTED]	Chirografario	€17.126,15	- 60% = €10.275,69	€6.850,46	€30,00 €60,00	nr. 123 mesi ¹³ nr. 53 mesi ¹⁴
C.	[REDACTED] - scoperto c/c	Chirografario	€25.014,30	- 60% = €15.008,58	€10.005,72	€50,00 €305,72	nr. 193 mesi ¹⁵ nr. 1 mese ¹⁶
D.	[REDACTED]	Privilegiato	€25.700,15	-	€1.553,09 ¹⁷	secondo gli importi, i tempi e scadenze previste dalla "Rottamazione Ter" e "Saldo e Stralcio"	
E.	[REDACTED]	Chirografario	€8.769,00	- 40% = €3.507,60	€5.261,40	€70,16	nr. 75 mesi ¹⁸

⁴ Credito da scomputarsi in prededuzione

⁵ Credito da scomputarsi in prededuzione

⁶ Credito da scomputarsi in prededuzione

⁷ Debito comprensivo degli interessi di mora e legali riconosciuti dal 27.01.2017 al 30.04.2021

⁸ Dalla 1° alla 75° rata dopo i crediti prededucibili: €150,00 x 75 rate = €11.250,00 ([REDACTED])

⁹ Dalla 76° alla 120° rata dopo i crediti prededucibili: €250,00 x 45 rate = €11.250,00 ([REDACTED])

¹⁰ Dalla 121° alla 176° rata dopo i crediti prededucibili: €350,00 x 56 rate = €19.600,00 ([REDACTED])

¹¹ Dalla 177° alla 192° rata dopo i crediti prededucibili: €410,00 x 16 rate = €6.560,00 ([REDACTED])

¹² La 193° rata dopo i crediti prededucibili: €447,09 ([REDACTED]-5)

¹³ Dalla 1° alla 123° rata dopo i crediti prededucibili: €30,00 x 123 rate = €3.690,00 ([REDACTED])

¹⁴ Dalla 124° alla 176° rata dopo i crediti prededucibili: €60,00 x 53 rate = €3.180,00 ([REDACTED])

¹⁵ Dalla 1° alla 193° rata dopo i crediti prededucibili: €50,00 x 193 rate = €9.650,00 ([REDACTED])

¹⁶ La 194° rata dopo i crediti prededucibili: €305,72 ([REDACTED])

¹⁷ Importo residuo rispetto al totale, a seguito di regolare pagamento, così come scaturito dall'ammissione alla **Definizione Agevolata con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione**

¹⁸ Dalla 1° alla 75° rata dopo i crediti prededucibili: €70,16 x 75 rate = €5.262,00 (A [REDACTED])



**STUDIO LEGALE
AVV. MATTEO SANTORO**

- Civile, Lavoro, Famiglia, Recupero Crediti, Esecuzioni -

F.	[REDACTED]	Chirografario	€5.605,42	- 50% = €2.802,71	€2.802,71	€27,00	nr. 104 mesi ¹⁹
G.	[REDACTED]	Chirografario	€2.980,05	- 50% = €1.490,03	€1.490,03	€27,10	nr. 55 mesi ²⁰
H.	[REDACTED]	Privilegiato	€12.320,54	- 0%	€12.951,96 ²¹	€107,93	nr. 120 mesi ²²
.	Totale (A-H)		€146.622,70		€90.022,46		nr. 194 mesi (16 anni e 2 mesi)²³

¹⁹ Dalla 1° alla 104° rata dopo i crediti prededucibili: €27,00 x 104 rate = €2.808,00 ([REDACTED])

²⁰ Dalla 1° alla 55° rata dopo i crediti prededucibili: €27,10 x 55 rate = €1.490,50 ([REDACTED])

²¹ Comprensivo degli interessi al tasso dell'1%

²² Dalla 1° alla 120° rata dopo i crediti prededucibili: €107,93 x 120 rate = €12.951,60 ([REDACTED])

²³ Periodo massimo, a cui va aggiunto il tempo di moratoria richiesta dai debitori per il pagamento dei crediti da pagarsi in via di prededuzione.



Quanto testé illustrato sarà oggetto di contenuto analitico nella **integrazione della relazione particolareggiata della Professionista delegata O.C.C.** e nei relativi allegati.

4. E' da escludere la convenienza della liquidazione del patrimonio rispetto al piano del consumatore in quanto l'unico bene immobile di proprietà dei coniugi [REDACTED] è adibito ad abitazione familiare. Prevedere, eventualmente, la liquidazione o la vendita volontaria del suddetto bene, farebbe ricadere i debitori in una situazione debitoria ancora maggiore in quanto, da una parte non riuscirebbero a saldare i propri debiti, e dall'altra, sarebbero costretti a cercare una casa in locazione con consequenziale esborso di un canone mensile.

Anche l'eventuale liquidazione del bene non appare conveniente per le ragioni innanzi addotte; inoltre, ciò porterebbe, verosimilmente, all'aggiudicazione dell'immobile nel 2021/2022 e all'approvazione del piano di riparto molto probabilmente verso l'inizio dell'anno successivo, come può facilmente evincersi all'esperienza delle vendite forzose dei beni immobili nel territorio della Provincia di Foggia ove i beni immobili non vengono aggiudicati, ottimisticamente, prima della terza/quarta vendita all'asta, con i consequenziali ribassi previsti dalla Legge. Difatti, partendo dal prezzo base d'asta della procedura esecutiva immobiliare in essere dinanzi il Tribunale di Foggia -R.G. Es. Imm. 115/2015, pari ad €120.000,00, se l'immobile fosse aggiudicato al terzo tentativo di vendita, ovvero quella fissata per il prossimo 26 novembre 2019, si realizzerebbe la somma di €46.000,00 circa, tenuto conto dei relativi ribassi previsti dalla Legge; se l'immobile fosse aggiudicato al quarto tentativo di vendita, si realizzerebbe la somma di €35.000,00 circa. Occorre, inoltre considerare che con tale somma si soddisferebbero esclusivamente le ragioni creditizie della Banca. Di contro, con la presente proposta di accordo, la creditrice privilegiata realizzerebbe un ricavato superiore (€46.000,00 circa) e certo; inoltre verrebbero soddisfatte le ragioni creditorie di tutti i creditori.

A fronte delle suddette argomentazioni, ne discende che **dalla effettiva liquidazione dell'unico bene immobile dei coniugi, con un ragionamento prognostico ed esperienziale, non si ricaverebbe un valore maggiore rispetto a quello offerto e falcidiato a tutta la massa creditoria.**

Difatti, la suddetta proposta, è **in grado di assicurarne il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dell'eventuale liquidazione dei beni sui quali insiste tale privilegio.**

Da ultimo, non deve perdersi di vista la *ratio* della disciplina legislativa che tenta di tutelare il debitore meritevole da una crisi in cui, incolpevolmente, è rientrato. Nel caso di specie, liquidando e/o vendendo forzosamente l'unico bene immobile



degli istanti, adibito ad abitazione coniugale, quand'anche sconvenientemente per i creditori, farebbe ricadere gli stessi in una inevitabile crisi ancora più profonda.

5. Gli effetti della presente proposta sono sottoposti alla condizione sospensiva della relativa votazione dei creditori e della omologazione giudiziale.

6. Fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetti di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;

7. La presente proposta sarà presentata, non oltre tre giorni dalla data del deposito presso il Tribunale competente, a cura del Professionista nominato svolgente i ruoli, i compiti e le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, ai creditori, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Tanto premesso, il debitore proponente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma del Tribunale di Foggia, affinché, visto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto art. 12 bis, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, la comunicazione almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori.

Chiede, altresì, l'anno di moratoria al fine di poter soddisfare le ragioni dei creditori in via di prededuzione, come il credito della Professionista delegata.

Salvis iuribus

Manfredonia/Foggia, 30 marzo 2021

Avv. Matteo Santoro

